



Bruxelles, 6.3.2019  
COM(2019) 96 final

2019/0047 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione 9767/17**

## **RELAZIONE**

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione alle riunioni dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA), nel periodo 2019-2023, contestualmente alla prevista adozione di misure di conservazione e gestione.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale**

Mediante l'istituzione della riunione delle parti, l'accordo SIOF mira ad assicurare la conservazione a lungo termine delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle attività di pesca. L'accordo è entrato in vigore il 21 giugno 2012.

L'Unione è parte contraente dell'accordo SIOF, avendolo ratificato con decisione 2008/780/CE del Consiglio<sup>1</sup>.

#### **2.2. Riunione delle parti del SIOFA**

La riunione delle parti del SIOFA è l'organo istituito dall'accordo SIOF cui è demandata la gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona dell'accordo. Essa adotta misure di conservazione e di gestione finalizzate a garantire un utilizzo ottimale delle risorse della pesca che rientrano nella sua sfera di competenza.

In quanto membro della riunione delle parti l'Unione ha diritto di partecipazione e di voto. La riunione delle parti adotta le sue decisioni per consenso.

#### **2.3. Decisioni adottate dalla riunione delle parti del SIOFA**

La riunione delle parti ha la facoltà di adottare, per le zone e risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti.

In conformità all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo SIOF e del paragrafo 4 della regola 12 del regolamento interno del SIOFA, le misure entrano in vigore 90 giorni dopo la data in cui il SIOFA ne ha dato comunicazione alle parti contraenti.

### **3. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE**

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito delle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale e tale posizione viene successivamente adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Per quanto riguarda il SIOFA, tale metodologia è stata attuata con decisione 9767/17 del Consiglio, del 30 maggio 2017, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito del SIOFA per il periodo 2017-2021. La decisione contiene principi generali e orientamenti ma tiene

---

<sup>1</sup> Decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

anche conto, nella misura del possibile, delle specificità del SIOFA. Essa stabilisce inoltre la procedura standard per definire la posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione 9767/17 non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito del SIOFA sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio che stabiliscono la posizione dell'Unione nelle varie ORGP di cui è parte contraente dovranno essere riviste prima delle riunioni annuali del 2019 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e sincronizzare i tempi delle procedure di revisione, è opportuno proporre la revisione della posizione dell'Unione nell'ambito del SIOFA per il periodo 2019-2023 e sostituire di conseguenza la decisione 9767/17.

La decisione 9767/17 ha integrato i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP), di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, tenendo conto anche degli obiettivi di cui alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP<sup>3</sup>. Inoltre, essa ha allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

L'attuale revisione tiene conto, per quanto riguarda l'impatto sulla pesca, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*<sup>4</sup>, della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*<sup>5</sup> e delle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta<sup>6</sup>.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione e gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE"<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>3</sup> COM(2011) 424 del 13.7.2011.

<sup>4</sup> COM(2018) 28 final del 16.1.2018

<sup>5</sup> JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

<sup>6</sup> 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

<sup>7</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

#### 4.1.2. *Applicazione al caso di specie*

La riunione delle parti del SIOFA è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo SIOF.

Gli atti che la riunione delle parti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti proposti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 8 dell'accordo SIOF e sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE, in particolare sui seguenti atti:

- regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata<sup>8</sup>;
- regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca<sup>9</sup>; e
- regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne<sup>10</sup>.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo SIOF.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### 4.2.1. *Principi*

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### 4.2.2. *Applicazione al caso di specie*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. La decisione è destinata a sostituire la decisione 9767/17.

### **4.3. Conclusione**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

---

<sup>8</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

<sup>9</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>10</sup> GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione 9767/17**

### **II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008<sup>11</sup>, l'Unione ha concluso l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (accordo SIOF) che ha istituito la riunione delle parti del SIOFA.
- (2) La riunione delle parti del SIOFA è responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona dell'accordo SIOF. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup> stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorisca lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre espressamente che l'Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella sua politica esterna in materia di pesca.
- (4) Come sancito nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance*

---

<sup>11</sup> GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27.

<sup>12</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

*internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*<sup>13</sup> e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione<sup>14</sup>, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'UE in tali consessi.

- (5) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*<sup>15</sup> fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della riunione delle parti del SIOFA per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla riunione annuale delle parti saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti: regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio<sup>16</sup>; regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio<sup>17</sup>; e regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup>.
- (7) La decisione 9767/17 del Consiglio<sup>19</sup> non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della riunione delle parti sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio che stabiliscono la posizione dell'Unione nelle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovranno essere riviste prima delle riunioni annuali del 2019 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e semplificare le procedure di revisione, è opportuno proporre la revisione della decisione 9767/17 del Consiglio e abrogare tale decisione sostituendola con una nuova decisione relativa al periodo 2019-2023.
- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo SIOF e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della riunione delle parti del SIOFA, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale

---

<sup>13</sup> JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

<sup>14</sup> 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

<sup>15</sup> COM(2018) 28 final del 16.1.2018

<sup>16</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

<sup>17</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>18</sup> Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

<sup>19</sup> Decisione del Consiglio del 30 maggio 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativa alla posizione dell'Unione nell'ambito dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA).

cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) è illustrata nell'allegato I.

*Articolo 2*

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della riunione delle parti del SIOFA è stabilita in conformità all'allegato II.

*Articolo 3*

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della riunione delle parti del SIOFA del 2024.

*Articolo 4*

La decisione 9767/17 del 30 maggio 2017 è abrogata.

*Articolo 5*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*